

I doveri del Datore di Lavoro nel settore della salute e sicurezza.

Vademecum per le agenzie di assicurazione

E.N.B.Ass. un sostegno per i suoi iscritti.



La normativa.

D. Lgs 81/08: Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

- In Italia le norme in materia di **Salute e Sicurezza sul Lavoro** sono regolamentate mediante il **Decreto Legislativo 81/2008**, anche noto come **Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza (TUSL) sul Lavoro**
- Il **Testo Unico 81/08** ingloba e sostituisce l'ex **D. Lgs 626/1994** e tutti i provvedimenti normativi precedenti

Le norme di comportamento previste dal **Testo Unico** stabiliscono regole e procedure da adottare allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, riducendo così al minimo il numero di casi di infortunio e di malattia professionale nei luoghi di lavoro.

Campo di applicazione del D. Lgs 81/08

- Il Testo Unico prevede un insieme di obblighi che, secondo l'articolo 3, si applicano a **tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio**, in cui è presente **almeno un lavoratore con rapporto di lavoro subordinato o un soggetto equiparato** (i soci lavoratori, gli studenti che fanno uso di laboratori, i tirocinanti, i lavoratori a progetto e i lavoratori che effettuano prestazioni anche occasionali di tipo accessorio).
- La normativa non si applica per piccoli lavori domestici a carattere straordinario.

Obblighi del Datore di Lavoro

Organigramma gerarchico funzionale della sicurezza

- All'interno del Titolo I, il Testo Unico individua la **classificazione delle figure della sicurezza sul lavoro**, descrivendo per ciascuna di esse, le **caratteristiche del ruolo ricoperto e gli obblighi a cui sono soggetti**.



Obblighi del Datore di Lavoro


La responsabilità dell'organizzazione delle misure volte a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori è demandata al **Datore di Lavoro** che, secondo l'articolo 2, è il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**.

Tutti gli obblighi a suo carico possono essere delegati alle altre figure presenti nel D. Lgs 81/2008 (ad esempio al Dirigente e/o al Preposto) , mediante la procedura di delega prevista dall'art. 16 del Testo Unico, ad **eccezione** dei seguenti due:

• La nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

• La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi

INDELEGABILI




Questi obblighi sono la **base** attraverso cui il **Datore di Lavoro organizza la sicurezza all'interno della sua azienda**.

Obblighi del Datore di Lavoro

Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15)

Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:

- valutazione di tutti i rischi;
- eliminazione e/o riduzione dei rischi;
- programmazione delle misure di prevenzione e protezione;
- organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici;
- Sorveglianza sanitaria tramite nomina di un medico competente;
- Attuazione di programmi di informazione, formazione e addestramento;
- Definizione di misure di emergenza da attuare in caso di primo Soccorso e di lotta antincendio.



Obblighi del Datore di Lavoro

Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)

Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:

- **che risulti da atto scritto recante data certa;**
- **che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;**
- **che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;**
- **che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria;**
- **che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.**

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro riferito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Che cosa è il DVR

Il documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dagli artt. 17 e 28 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è il documento di formalizzazione della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito di una organizzazione. All'interno del documento sono individuate le misure di prevenzione e di protezione, con il relativo programma di attuazione, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. L'elaborazione del documento, redatto al termine del processo di valutazione del rischio, è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. **Il DVR deve avere una data certa**, ossia si deve poter provare che il documento sia stato redatto con un preciso riferimento temporale.

- A tal fine è sufficiente che il documento sia sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS/RLST.
- In mancanza del medico competente o del RLS/RLST, si rende necessario documentare la data semplicemente inviandosi il documento in formato pdf tramite PEC. Per coloro che non avessero la PEC è possibile ricorrere all'apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente “corpo unico” (seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007).

LE NOVITÀ NORMATIVE :

1. Legge 215/2021

– OBBLIGO PER I DATORE DI LAVORO DI IDENTIFICARE IL PREPOSTO IN TUTTE LE ATTIVITÀ

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: b -bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

2. D.M. 2 E 3 SETTEMBRE 2021

– RISCHIO INCENDIO E PIANO DI EMERGENZA NUOVE DISPOSIZIONI :

- Effettuazione della VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO per tutte le attività lavorative anche quelle classificate con rischio incendio basso (Entrata in vigore Ott. 2023)
- Effettuazione del PIANO DI EMERGENZA in luoghi di lavoro :
 - Con almeno 10 lavoratori
 - Aperti al pubblico con almeno 50 persone transitanti contemporaneamente
 - Attività soggette a CPI (Certificato Prevenzione Incendi) indipendentemente dal numero di lavoratori
 - PROVA DI EVACUAZIONE ANNUALE da effettuare obbligatoriamente laddove sia obbligatorio il piano di emergenza


L'E.N.B.Ass. è iscritto al registro nazionale degli organismi paritetici nazionali.

L'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale". Prot. n.3672

Servizi compresi nella contribuzione:

- La formazione prevista dal D.Lgs. 81/08 obbligatoria per i lavoratori dipendenti
- Il rimborso delle visite obbligatorie, max 100€ a dipendente.
- Su tutto il territorio nazionale mette a disposizione i suoi RLST, che devono firmare il DVR, per presa visione, rappresentando i lavoratori, ma aiutando i datori di lavoro, attraverso la loro consulenza, nella comprensione dei loro obblighi.
- Formazione per i datori di lavoro in materia di salute e sicurezza con spiegazione generale e delle novità normativa.
- Convenzione stipulata con il nostro partner Sicura Sicurezza & Ambiente a prezzi agevolati per i nostri iscritti.



- **DL o DDL: Datore di Lavoro**
- Il datore di lavoro (DL) è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.” D.lgs 81/08 art. 2 lettera b). Gli obblighi del Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sono disciplinati in particolare dagli art. 17 - Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili, e dall’art. 18 – obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
- **MC: Medico Competente**
- Il medico competente (MC) è il “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto” D.lgs. 81/08 art. 2; lettera h).
- **RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- Secondo la norma stabilita dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico), ogni azienda deve avere un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dal datore di lavoro, di solito indicato con l’abbreviazione RSPP, che deve aver seguito un percorso di formazione adeguato. Il RSPP può essere interno o esterno all’azienda.
- Ai sensi dell’art. 34, Il ruolo di responsabile, nel caso l’azienda abbia meno di 30 addetti, può essere ricoperto dal Datore di Lavoro. Se l’industria non è di tipo produttivo, la soglia massima di addetti sale a 200. In tal caso il datore di lavoro deve svolgere preliminarmente uno specifico corso di formazione modulato in relazione al settore di attività della propria azienda.
- **RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
- **RLST: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale**
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” D.lgs. 81/08 art 2, lettera i)
- In tutte le aziende, o unità produttive, è infatti eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende con un numero di addetti inferiore a 15 i lavoratori possono fare ricorso al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) individuato all’interno dell’organismo paritetico territoriale costituito fra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali del comparto di riferimento.

- **Per quanto riguarda gli obblighi del Datore di lavoro – art.18**
- **Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - PENALI**
 - Art. 18, co. 1, lett. a), b-bis), d) e z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
 - Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e q): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
 - Art. 18, co. 1, lett. g)42 , n), p) seconda parte, s) e v): ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]
 - Art. 18, co. 1, lett. o): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)]
- **Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente – AMMINISTRATIVE**
 - Art. 18, co. 1, lett. g-bis): sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]
 - Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]
 - Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)];
 - Art. 18, co. 1, lett. aa): sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)]
 - Art. 18, co.1, lett. bb): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
 - Art. 18, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]

- **Per quanto riguarda il DVR – art 28 e 29**
- **Sanzioni per il datore di lavoro - PENALI**
 - Art. 28, co. 2, lett. b), c) o d): ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se adotta il documento di cui all'Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, co. 3]
 - Art. 28, co. 2, lett. a), primo periodo, ed f): ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro se adotta il documento di cui all'Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, co. 4]
 - Art. 29, co. 1 - arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 55, co. 1]
 - arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
 - nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) [Art. 55, co. 2, lett. a)];
 - in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, co. 1, lett. c) e d), da atmosfere
 - esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto [Art. 55, co. 2, lett. b)];
 - per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno [Art. 55, co. 2, lett. c)].
 - • Art. 29, co. 2 e 3: ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se adotta il documento di cui all'Art. 17, co. 1, lett. a) senza le modalità dei predetti commi [Art. 55, co. 3]
- **Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente – AMMINISTRATIVE**
 - Art. 29, co. 4: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)]
- **Per quanto riguarda la formazione – art. 34 – PENALI**
 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro⁸³ [Art. 55, co. 5, lett. c)]